



**LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
- SEZIONE CIVILE -**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. **Angelo Rossi** Presidente
dr. **Vincenzo Siani** Consigliere
dr. **Rosa Sergio** Consigliere rel./est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al numero 7/08 R.G., avente ad reclamo avverso
ordinanza del G.I. del Tribunale di Salerno;

TRA

SAI _____
elettivamente domiciliata in Salerno, via Gen. A. Amendola n.10, presso l'avv.
Antonio Bianchi che la rappresenta e difende

RICORRENTE

E

F _____
elettivamente domiciliato in Battipaglia, via Udine n. 30, presso l'avv. Laura
Landi che lo rappresenta e difende;

RESISTENTE

E

PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello

PARTE NECESSARIA

PREMESSO CHE

Con ricorso depositato in data 12.3.2008 S _____ ha proposto
reclamo avverso l'ordinanza emessa dal G.I. del Tribunale di Salerno in data
25.2.2008 nell'ambito del giudizio di separazione con il proprio coniuge F _____,
D _____, ordinanza con la quale è stata parzialmente accolta l'istanza di
modifica dei provvedimenti relativi alle modalità di visita al figlio minore a lei
affidato, assunti dal Presidente con provvedimento del 18.2.2005 e già modificati
con ordinanza del G.I. del 14.4.2006.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento, la revoca o la riforma
dell'ordinanza impugnata assumendo: 1) l'incompetenza del G.I. a provvedere e

sostenendo la competenza del collegio; 2) l'erroneità del provvedimento impugnato giacché non teneva conto degli interessi del minore ed era stato adottato senza verificare la natura del rapporto esistente tra il figlio ed il padre. La reclamante ha chiesto anche nominarsi C.T.U. per valutare la qualità del detto rapporto ed le modalità degli incontri.

Fr _____ ha contestato la domanda della ricorrente ed ha eccepito: 1) l'inammissibilità del ricorso, giacché la modifica dell'art. 708 c.p.c. aveva consentito il reclamo soltanto avverso i provvedimenti presidenziali; 2) l'infondatezza della domanda, stante l'età del minore ed il suo diritto di intrattenere regolari relazioni con entrambi i genitori.

Ha chiesto quindi il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata.

Il Procuratore Generale ha concluso "per l'inammissibilità del reclamo avverso provvedimento del G.I.", essendo reclamabile, ex art. 708, comma 4, c.p.c., soltanto il provvedimento presidenziale emesso alla prima udienza, con compensazione delle spese tra le parti.

All'udienza del 26.6.2008 la Corte ha riservato la decisione.

OSSERVA

Il reclamo proposto da S _____ deve essere dichiarato inammissibile, per insussistenza del rimedio azionato.

Oggetto del reclamo a questa Corte è, invero, un provvedimento emesso dal giudice istruttore nel corso di un giudizio di separazione di coniugi, a seguito di istanza a lui correttamente rivolta di modifica dei provvedimenti presidenziali precedentemente assunti in relazione alle modalità di visita al figlio minore dal parte del genitore non affidatario.

Contro il provvedimento di parziale accoglimento della istanza di modifica, adottato dal giudice istruttore, è stato proposto reclamo dinanzi a questa Corte.

La reclamabilità dinanzi alla Corte di Appello dei provvedimenti adottati dal Tribunale nel giudizio di separazione personale dei coniugi è stata introdotta, come è noto, con la legge n.54 del 2006, che ha ulteriormente – rispetto alla precedente novella di cui alla legge n. 80 del 2005 - modificato il testo dell'art. 708 c.p.c.

La nuova formulazione dell'art.708 cod. proc. civ., disciplinando nel suo complesso l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione tra i coniugi ed il contenuto dell'ordinanza presidenziale da emettersi all'esito della predetta udienza introduttiva (provvedimento temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina del giudice istruttore e fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione avanti a questi), prevede, dunque, al quarto comma, che "... *Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio ...*".

Termine per proporre il reclamo è quello di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnando. Non risultando mai notificata, ma soltanto.

comunicata, l'ordinanza oggetto di reclamo, non può considerarsi decorso il termine decadenziale per la sua impugnazione.

L'inammissibilità consegua, come anticipato, alla non reclamabilità dell'ordinanza del Giudice Istruttore del Tribunale, resa nell'ambito di un giudizio di separazione tra coniugi, in quanto lo speciale rimedio introdotto dalla novella legislativa del 2005 riguarda esclusivamente l'ordinanza resa dal Presidente all'esito dell'udienza introduttiva prevista dal citato art.708.

La conclusione prospettata è imposta:

- dal contenuto dell'intera norma, che disciplina solo ed esclusivamente l'udienza presidenziale del giudizio di separazione e non anche il provvedimento reso in corso di istruttoria dal Giudice Istruttore;
- dal riferimento, compiuto dal quarto comma dell'art.708 cod. proc. civ., in relazione alla proponibilità del reclamo, ai soli "... provvedimenti di cui al terzo comma ..." che sono appunto quelli pronunciati dal Presidente del Tribunale e non dal Giudice Istruttore;
- dall'impossibilità di interpretazione estensiva della norma in esame, in contrasto con il suo chiaro ed univoco tenore letterale, stante il precetto di cui all'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale ("*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.*").

Il legislatore del 2005 nulla ha innovato, invece, in punto di impugnabilità dell'ordinanza del Giudice Istruttore, che resta, come in precedenza, modificabile nell'ambito del medesimo giudizio (di primo grado) dallo stesso organo monocratico che l'ha adottato (ai sensi dell'art.177 comma II cod. proc. civ.) oppure dal Collegio in sede di decisione della controversia (ai sensi dell'art.177 comma I cod. proc. civ.). E ciò soddisfa il diritto di difesa, avverso i provvedimenti interlocutori predetti, sancito dall'art.24 comma II costituzione.

Né l'impugnazione avverso l'ordinanza del G.I. proposta dinanzi a questa Corte dal ricorrente e dai suoi genitori, potrebbe essere qualificata come impugnazione ex artt. 669 terdecies oppure ex 739 cod. proc. civ.

Ed. infatti, il reclamo ex art.669 terdecies cod. proc. civ. - a prescindere da ogni possibile valutazione in ordine alla sua ammissibilità - sarebbe dovuto essere proposto al Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento reclamato, e non a questa Corte di Appello.

L'impugnazione dell'ordinanza in discorso, emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Salerno, non è riconducibile neanche alla figura prevista dall'art.739 cod. proc. civ., atteso che tale norma prevede la reclamabilità dei decreti emessi dal Tribunale in composizione collegiale (art.50 bis comma I n.1 cod. proc. civ.) ed in camera di consiglio all'esito di un procedimento svoltosi con il rito camerale (art.737 cod. proc. civ.). ma tale natura non presenta il provvedimento in discorso, il quale ha forma di ordinanza ed è stato pronunciato dal Giudice monocratico nell'ambito di un procedimento di rito ordinario.

Deve, in conclusione, per i motivi esposti, dichiararsi l'inammissibilità del reclamo.

Le spese, ravvisandosi giusti motivi in considerazione della materia della controversia, possono essere compensate per intero tra le parti.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Salerno così provvede:


- 1) dichiara inammissibile il reclamo proposto da S: _____, con ricorso depositato in data 12.3.2008, avverso l'ordinanza del G.I. del Tribunale di Salerno in data 25.2.2008;
- 2) compensa per intero tra le parti le spese del presente procedimento.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni del presente decreto alle parti.

Così deciso in Salerno in data 17.7.2008

IL CONSIGLIERE EST.

dott.ssa Rosa Sergio



IL PRESIDENTE

dott. Angelo Rossi

